

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

"VILLA PARADISO GOLF CLUB S.R.L.

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Articolo 2

Oggetto

2. La società ha per oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e precisamente le attività di organizzazione di attività sportive dilettantistiche inerenti al golf, compresa l'attività didattica, la promozione, la pratica, la partecipazione a gare, tornei e ad ogni altra attività nazionale ed internazionale nel settore maschile e femminile del golf.

Il tutto nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), nonché delle direttive della Federazione Italiana Golf ed altresì nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i soci di Circoli e Federazioni straniere.

Lo svolgimento dell'attività sportiva sarà inoltre disciplinato da un apposito regolamento che l'Organo Amministrativo si obbliga a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di seguito regolamento organico.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 d.lgs. 36/2021 la società non

ha fini di lucro e i proventi delle attività svolte non potranno in nessun caso essere divisi tra i soci anche in forme indirette, ciò anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma del suddetto art. 8.

Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse e/o sussidiarie al fine istituzionale:

- gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure o in locazione da privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti

pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;

- essa potrà compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, e compatibilmente con la finalità sportiva dilettantistica della società, senza fine di lucro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 36/2021 ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, purchè non nei confronti del pubblico, necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese, a titolo esemplificativo: l'attività di cura e manutenzione dei terreni agricoli disponibili; di allestimento e gestione di iniziative, servizi ed attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, ivi compresa la gestione di bar e punti di ristoro collegati agli impianti ove viene svolta l'attività; l'attivazione di rapporti e la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici per collaborare alla gestione degli impianti ed allo svolgimento di manifestazioni sportive; promuovere e pubblicizzare la sua attività ed immagine utilizzando disegni, emblemi e quant'altro necessario; prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse; l'assunzione di mutui e finanziamenti anche fondiari; la concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali a favore di terzi, inclusi gli Istituti di Credito, ma non nei confronti del pubblico; l'assunzione di quote e partecipazioni anche azionarie (non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico) in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio scopo sociale.

Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021.

E' in ogni caso escluso l'esercizio di attività di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 ed ogni altra attività riservata a' sensi di legge.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in Comune di Bellusco (MB).

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è euro 12.000,00 dodicimila virgola zerozero.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

Ai sensi dell'art.2464 2 e 3 comma c.c. possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Stante l'assenza di fini di lucro della società, è esclusa in ogni caso la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili, fondi, riserve, capitali e proventi delle attività durante la vita della società.

5.2 In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 36/2021 e dalla Legge 27 dicem-

bre 2002 n. 289, come modificata dalla Legge 21 maggio 2004 n.128, poichè il presente statuto prevede, sia in caso di liquidazione della singola quota di partecipazione del socio che in caso di liquidazione della società, il diritto del socio a vedersi rimborsato solo il valore nominale della propria quota, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale, previsto dall'articolo 2481 ter.

In considerazione e nei limiti di quanto sopra indicato è consentita la riduzione facoltativa del capitale sociale.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

5.5 La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Re-

gistro delle imprese.

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio comporta il solo obbligo delle comunicazioni stesse nella sede sociale per almeno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non recapitata per irreperibilità al domicilio dinanzi detto.

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, salvo diversa disposizione di legge o statutarie dovranno essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, per l'ipotesi in cui esse non siano provenienti dall'organo amministrativo o ad esse dirette, dovranno essere inviate a detto organo, per conoscenza, presso la sede sociale.

Il domicilio degli atleti dilettanti, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello firmato dagli stessi nei documenti societari.

Sono inopponibili alla società le variazioni di domicilio degli atleti dilettanti qualora non comunicate e firmate per iscritto.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1.1 In considerazione dell'assenza di qualsiasi fine di lucro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n.289, come modificato dalla Legge 21 maggio 2004 n.128 e dal d.lgs. 36/2021,, i trasferimenti delle partecipazioni, possono avvenire al solo valore nominale.

7.1.2 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.3 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.4 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso.

7.1.5 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario, che potranno avere come contropartita valori non superiori al Valore nominale delle quote cedute.

In tutti i casi in cui la natura del negozio preveda un corrispettivo diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente il solo valore nominale della partecipazione.

7.1.6 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo, tranne che per il

prezzo che deve corrispondere al valore nominale.

7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili solo a favore:

a) del coniuge;

b) di parenti in linea retta entro il primo grado.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo pari al valore nominale della partecipazione e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

7.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e

che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.3 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente pari al valore nominale della partecipazione offerta.

7.2.4 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro tre mesi dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

7.2.5 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

Articolo 8

Morte del socio

8. Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9

Recesso

9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. il cambiamento del tipo della società;
- c. la fusione e la scissione della società;

- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso eventualmente previste dall'atto costitutivo;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Esclusione del socio

10.1 Fermo quanto previsto dal Codice Civile, costituiscono speciale causa di esclusione per giusta causa del socio dalla società:

- la radiazione dalla Federazione Italiana Golf per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federali.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dall'articolo 9 e dall'articolo 10 le partecipazioni, in considerazione della particolare natura della Società in oggetto che non ha fini di lucro, saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in base al

loro valore nominale, in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 2473 del codice civile.

In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 2473 comma terzo c.c. ed in considerazione della particolare natura della società in oggetto, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società o che vengono esclusi dalla stessa per giusta causa ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto, hanno diritto di ottenere il solo valore nominale della propria partecipazione.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento della stessa valgono le disposizioni previste dall'art.2473 terzo e quarto comma c.c.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione e comunque in caso di recesso entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili, in mancanza riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, salvo nelle ipotesi di esclusione del socio previste dall'articolo 10 del presente Statuto per le quali è esclusa, ai sensi dell'articolo 2473-bis c.c., la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui sia possibile procedere ad una riduzione del capitale sociale si applica l'articolo 2482 c.c. e qualora, sulla base di esso, non risulti pos-

sibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c e posta in liquidazione.

Nell'ipotesi di esclusione del socio previste dall'articolo 10 del presente Statuto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2473 del c.c., non è riconosciuto al socio escluso il rimborso della partecipazione sottoscritta.

Poiché nelle ipotesi previste dall'articolo 10 è esclusa, ai sensi dell'articolo 2473-bis c.c., la possibilità di riduzione del capitale sociale, il valore nominale delle quote dei soci superstiti aumenterà proporzionalmente al valore delle quote possedute, ma solo ai fini delle risultanze degli archivi della competente camera di commercio, restando inteso che tale maggior valore non sarà in alcun caso rimborsabile, costituendo di fatto una riserva di capitale non distribuibile in alcun caso.

Articolo 12

Unico socio

12.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale

iscrizione.

Articolo 13

13. Condizione indispensabile per essere socio è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

La società per sé, per i propri soci e per gli atleti dilettanti per i quali ottenga il tesseramento presso la F.I.G. riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G., impegnandosi a pagare le quote di affiliazione o di aggregazione o quote associative federali.

Articolo 14

Atleti dilettanti

14. La società, con contributo annuale determinato dall'organo amministrativo, potrà ammettere atleti dilettanti non soci a frequentare, in tutto o in parte, impianti e locali di proprietà della società o nella disponibilità della stessa, richiedendo alla F.I.G. il tesseramento degli stessi, nel rispetto dei requisiti di cui allo Statuto della Federazione.

L'ammissione degli atleti dilettanti è determinata da un accordo firmato fra le parti per un periodo annuale rinnovabile. Sia la società che l'atleta dilettante possono recedere nei termini contrattuali ogni anno.

Fermo il principio della disciplina uniforme dei diritti e dei doveri degli atleti dilettanti appartenenti alla medesima categoria, gli atleti dilettanti si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Atleti;
- b) Atleti Juniores;

Condizione indispensabile per essere atleta dilettante ammesso a frequentare gli impianti ed i locali di proprietà della società o nella disponibilità

della stessa, è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Solo gli atleti dilettanti maggiorenni possono essere eletti quali componenti degli organi di disciplina sociale ove ne ricorrano le condizioni.

Per quanto concerne gli atleti dilettanti minorenni, che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età, i genitori o chi ne fa legalmente le veci, rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti della Società e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni degli atleti dilettanti minorenni.

Il Regolamento Organico può prevedere, ai soli fini nello stesso previsti, la suddivisione degli atleti dilettanti in effettivi e juniores e in sottocategorie e definisce in ogni caso in modo uniforme le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza alle categorie e sottocategorie; può disciplinare inoltre l'ammissione di chi non sia atleta dilettante a frequentare gli impianti sportivi ed i locali di proprietà della società o nella disponibilità della stessa, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento della F.I.G.

La radiazione dalla F.I.G. o dalla ammissione alla frequentazione degli impianti sportivi ed i locali di proprietà della società o nella disponibilità della stessa, per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federali o sociali costituisce speciale causa di revoca immediata dell'ammissione dell'atleta dilettante alla frequentazione degli impianti sportivi ed dei locali di proprietà della società e nella disponibilità della stessa.

Organo di disciplina di prima istanza

14.1 Salva la competenza degli organi di giustizia federali, tutti i casi di in-disciplina, di inosservanza delle norme di regolamento e federali, nonchè

di scorretto comportamento morale, civile e sportivo degli atleti dilettanti in quanto tali saranno giudicati dall'organo di disciplina di prima istanza. Tale organo di disciplina di prima istanza può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi, a scelta dell'Assemblea Ordinaria dei soci, scelti tra gli atleti dilettanti.

I candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti saranno membri effettivi, mentre i primi due successivi saranno membri supplenti. A parità di voti sarà considerato eletto il più anziano di età.

Le modalità di funzionamento di detto organo di disciplina verranno determinate dal regolamento organico.

L'organo resta in carica tre anni anche per quanto riguarda i membri integrati nel corso di tale periodo, e se è collegiale nomina un Presidente al suo interno.

Interviene e giudica d'ufficio ogni qualvolta abbia idonea notizia. Può irrogare le seguenti sanzioni:

- . richiamo scritto;
- . censura scritta;
- . sospensione temporanea dalla frequentazione delle strutture sociali o nella disponibilità della stessa società;
- . radiazione dalla frequentazione delle strutture sociali nella disponibilità della stessa società.

L'organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni ed espletato tutte le altre indagini che ritenga opportune.

La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella segreteria della società. Copia di essa dovrà essere comu-

nicata agli interessati ed ai controinteressati, nonché all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro il provvedimento adottato, sia i diretti interessati, sia i controinteressati, sia la società, possono presentare ricorso alla Commissione di Disciplina di seconda istanza, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.

Commissione di disciplina di seconda istanza

14.2 La Commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci e scelti tra gli atleti dilettanti.

I candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti saranno membri effettivi, mentre i primi due successivi saranno membri supplenti. A parità di voti sarà considerato eletto il più anziano di età.

Le modalità di funzionamento di detto organo di disciplina verranno determinate dal regolamento organico.

La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai controinteressati o dalla società contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di disciplina di prima istanza.

La commissione resta in carica per tre anni; con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

La proposizione dell'impugnazione alla Commissione di disciplina di seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Le decisioni definitive degli organi di disciplina che irrogano una delle

sanzioni devono essere affisse per estratto presso la sede della società, per la durata di quindici giorni salvo che le Commissioni non dispongano un termine più ampio.

Articolo 15

Soggezione ad attività di direzione e controllo

15. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 16

Amministratori

16.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

16.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Articolo 17

Requisiti degli amministratori

17.1 Gli amministratori possono essere anche non soci.

17.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 36/2021, non possono tuttavia essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro i quali ricoprono qualsiasi carica in altre enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal CIP.

Articolo 18

Durata della carica, revoca, cessazione

18.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

18.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

18.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

18.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale se nominato; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

18.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo

Articolo 19

Consiglio di amministrazione

19.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nonché un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri ad esso spettanti, per i casi di assenza o impedimento.

19.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 20, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

19.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

In ogni caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

19.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

19.5 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

19.6 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 20

Adunanze del consiglio di amministrazione

20.1 Nei casi eventualmente previsti dalla legge, nonché in caso di richiesta di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

20.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

20.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché

l'ordine del giorno.

20.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

20.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

20.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

20.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 21

Poteri dell'organo amministrativo

21.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordi-

naria e straordinaria della società.

21.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

21.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 (trenta) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

21.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

21.5 Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

21.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più ammini-

stratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 22

Rappresentanza

22.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

22.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente nonché ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

22.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

22.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

22.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 23

Compensi degli amministratori

23.1 Gli amministratori non dovranno percepire alcun compenso e non potrà nemmeno essere prevista una indennità per la cessazione della carica.

23.2 Agli amministratori spetta solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

23.3 Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società al-

l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Articolo 24

Organo di controllo

24.1 Qualora i soci lo ritengano opportuno ovvero nei casi previsti dalla legge l'assemblea nomina un Organo di Controllo, costituito da un solo membro effettivo (Sindaco Unico) oppure un Revisore legale. In occasione della nomina i soci potranno decidere che l'Organo di Controllo sia costituito da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. All'Organo di Controllo (sindaco unico o collegio sindacale) si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni (art. 2397 C.C. e seguenti).

24.2 Salvo inderogabili disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, che impongano la nomina di un Organo di Revisione autonomo, l'Organo di Controllo svolge anche funzioni di revisione legale dei conti ed avranno applicazione le disposizioni di legge in detta materia previste per le società per azioni. Il Revisore legale non esercita le funzioni e i poteri dell'Organo di controllo.

Articolo 25

Decisioni dei soci

25.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

25.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a. l'approvazione del bilancio e dei rendiconti economico-finanziari di cui

all'articolo 38 del presente Statuto ed il reinvestimento degli utili in società, per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d. le modificazioni dello statuto;

e. l'approvazione del Regolamento Organico, su proposta dell'Organo Amministrativo;

f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

g. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.

Articolo 26

Diritto di voto

26.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

26.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

26.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi degli ar-

ticoli 2464 e 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 27

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

27.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 33, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

27.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 32.2 del presente statuto.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel di-

verso termine indicato nel testo della decisione.

Spetta all'organo amministrativo raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale di ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

27.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 28

Assemblea

28.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 25 lettere d), f) e g), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

28.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche

fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio e dei rendiconti economico-finanziari di cui all'articolo 33 del presente Statuto deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

28.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto, al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (che non potrà svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima), per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

28.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci e/o il revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci e/o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 29

Svolgimento dell'assemblea

29.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

29.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

29.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio presenze.

Articolo 30

Deleghe

30.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

30.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

30.3 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 31

Verbale dell'assemblea

31.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

31.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altre-

sì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

31.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 32

Quorum costitutivi e deliberativi

32.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 25.2 lettere d), f) e g) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

32.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

32.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

32.4 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma terzo c.c.

Articolo 33

Bilancio e utili

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

33.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni inderogabili del Codice Civile.

33.3 Come previsto dal d.lgs. 36/2021, gli utili netti o gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio non possono, in nessun caso, essere distribuiti ai soci, neppure indirettamente, e devono essere reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

34.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio e comunque entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;

f. per deliberazione dell'assemblea;

g. per le altre cause previste dalla legge.

34.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

34.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Verificatosi lo scioglimento della società, il patrimonio sociale residuo, in considerazione della particolare natura della società, priva di ogni fine di lucro, dovrà essere devoluto a fini sportivi, salva diversa destinazione disposta dalle norme vigenti tempo per tempo.

Articolo 35

Lavoratori e volontari

35.1. I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

35.2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni

di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

35.3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

35.4. La società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

35.5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ..

Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

35.6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

35.7. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

35.8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

35.9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro opera-

to, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche e del lavoro.

Articolo 36

36.1 La società, a norma dello statuto federale, si impegna a non adire altre autorità, che non siano quelle federali, e a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo, la soluzione delle controversie originate dall'attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federali, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia, che possano essere rimesse ad arbitri ai sensi della vigente normativa.

La nomina degli arbitri dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

Articolo 37

Disposizioni applicabili

37.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.